



COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

IMPOSTA UNICA MUNICIPALE I.U.C.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale **“IUC”**
(Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente **“IMU”**
(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente **“TASI”**
(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO 4

Regolamento componente **“TARI”**
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

- Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"
- Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 3 - Riscossione
- Art. 4 - Dichiarazione
- Art. 5 - Modalità di versamento
- Art. 6 - Ravvedimento
- Art. 7 - Accertamento
- Art. 8 - Rimborsi
- Art. 9 - Calcolo degli interessi
- Art. 10 - Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore
- Art. 12 - Clausola di adeguamento
- Art. 13 - Arrotondamenti
- Art. 14 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 15 - Termine adozione tariffe e aliquote
- Art. 16 - Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta
- Art. 3 - Definizioni di fabbricati e aree
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Soggetto attivo
- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Esenzioni aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
- Art. 10 - Agevolazioni
- Art. 11 - Riduzioni
- Art. 12 - Modalità di versamento e scadenze
- Art. 13 - Versamenti rateali dell'imposta
- Art. 14 - Importi minimi
- Art. 15 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

CAPITOLO 3

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto del tributo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Base imponibile
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote
- Art. 6 - Soggetto attivo
- Art. 7 - Servizi indivisibili
- Art. 8 - Riduzioni - esenzioni
- Art. 9 - Modalità di versamento e scadenze
- Art. 10 - Importi minimi
- Art. 11 - Dichiarazioni

CAPITOLO 4

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione classificazione dei rifiuti e loro assimilazione
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 - Superficie degli immobili
- Art. 10 - Costo di gestione
- Art. 11 - Determinazione della tariffa
- Art. 12 - Articolazione della tariffa
- Art. 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 14 - Tariffa e occupanti per le utenze domestiche
- Art. 15 - Tariffa e classificazione per le utenze non domestiche
- Art. 16 - Scuole statali
- Art. 17 - Tariffa giornaliera
- Art. 18 - Tributo provinciale
- Art. 19 - Riduzioni tariffarie
- Art. 20 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21 - Agevolazioni
- Art. 22 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 23 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 24 - Poteri del Comune
- Art. 25 - Accertamento
- Art. 26 - Modalità di versamento e scadenza
- Art. 27 - Contenzioso
- Art. 28 - Disposizioni transitorie

ALLEGATI:

- ALLEGATO A - (capitolo 3 – art. 7) del presente regolamento - Elenco e costi servizi Indivisibili.
- ALLEGATO B - (capitolo 4 – art. 2) del presente regolamento - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.
- ALLEGATO C - (capitolo 4 – art. 15) del presente regolamento - Categorie di utenze non domestiche.

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

ART. 3 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5 – Modalità di versamento

Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 6 – Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

- a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
- b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 7 – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

ART. 8 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 10 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 10.04.2014.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

ART. 12 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 13 – Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 14 – Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a 6 Euro. Nel caso di versamento in acconto il minor importo è trascinato a favore della rata di saldo. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

ART. 15 – Termine adozione tariffe ed aliquote

Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 16 – Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, tenendo conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale IUC dal 1 gennaio 2014.

ART. 2 – Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3 – Definizioni di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:

a. **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b. **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

c. **per terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrativo di inibitoria della coltivazione agricola.

d. **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**. Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ancorché in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale, anche non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ma purché ubicate nella stessa frazione nella quale è ubicata l'abitazione principale stessa.

e. **per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati accatastati in categoria D/10.

ART. 4 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

ART. 5 – Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5

d. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;

e. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **75**.

4. **Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano”** e gli immobili non ultimati entro i termini di scadenza dei titoli abilitativi per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore è pari a quello dell'area edificabile.

5. **Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

6. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

7. **Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i

valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato. Il contribuente deve essere vincolato ad utilizzare il valore dichiarato o accertato in atto pubblico o privato se superiore a quello deliberato dal Comune. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Il contribuente è tenuto a dichiarare il valore dichiarato o accertato in atto pubblico o privato se superiore a valore predeterminato dalla Giunta Comunale. Il terreno viene comunque considerato area fabbricabile dalla data di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio che ne prevede edificabilità, perdendo da tale data la destinazione agro-silvo-pastorale.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

ART. 7 – Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta **non si applica** al possesso **dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992, come di seguito riportate:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 9 – Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

ART. 10 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) - figli/genitori) che la utilizzano come abitazione principale.

Al fine di usufruire di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione secondo il modello predisposto dall'Amministrazione Comunale allegando la bolletta della fornitura dell'energia elettrica che dovrà essere intestata al soggetto che occupa l'unità immobiliare. Il comodato può essere concesso a più figli.

2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo richieste dal beneficiario hanno effetto dal giorno della presentazione al protocollo dell'ufficio Comunale. Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.

ART. 11 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato

dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo . La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Condizione necessaria per la non agibilità di un fabbricato è da considerarsi la mancanza di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica. Lo stesso fabbricato dovrà essere completamente vuoto.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

ART. 12 – Modalità di versamento e scadenze

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 13 – Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R.

633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;

b) numero massimo di 4 rate trimestrali;

c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;

d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;

e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 14 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00. Tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi d'importo annuale dovuto inferiore /uguale al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 15 – Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni d'imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non sono applicate sanzioni e interessi nel caso d'insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

CAPITOLO 3 - TASI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 3 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 5 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse fino all'azzeramento nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.

2. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il **2014 e per il 2015**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. **Per gli stessi anni 2014 e 2015**, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, s'intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

4. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

ART. 6 – Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 7 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A del presente regolamento relativamente all'anno 2014; allegato che sarà aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale.

ART. 8 – Riduzioni – esenzioni

Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), il Comune, con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni nei casi previsti dall'articolo di legge sopra indicato.

ART. 9 – Modalità di versamento e scadenze

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge 147 del 27/12/2013 ed al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti il Comune provvederà autonomamente all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

ART. 10 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a €. 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi d'importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 11 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (ex taes)
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti e loro assimilazione (Gestione rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

(Rifiuti assimilabili agli urbani)

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'**allegato B** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie complessiva (in Mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

(Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)

7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

8. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il **possesso o la detenzione**, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

POSSESSO: proprietà, diritto di usufrutto, uso abitazione, superficie.

DETENZIONE: disponibilità dell'immobile senza possesso: diritto personale di godimento (locazione, affitto, comodato, ecc.) – uso (di fatto)

2. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione comprese le relative pertinenze adibite ad autorimesse, box auto (categoria C6);
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. **Sono escluse dal tributo:**

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie **non operative** dei locali diversi da abitazioni
- d) scuole pubbliche;

4. **Per le utenze domestiche** (superfici adibite a civile abitazione comprese le relative pertinenze adibite ad autorimesse, box auto – categoria C6) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti: **l'iscrizione dello stesso al catasto edilizio urbano** (esclusa gruppo F), la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione **idrica, elettrica, calore, gas**.

Per le utenze non domestiche (superfici non adibite a civile abitazione e relative pertinenze) oltre all'iscrizione dello stesso al catasto edilizio urbano (esclusa categoria F3), alla presenza di arredo e all'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione **idrica, elettrica, calore, gas**, è necessario essere in possesso, di atti assentivi, autorizzativi o dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità (es. c.c.i.a.a. – artigiano) relative all'esercizio di attività nell'immobile.

Per le utenze non domestiche non in possesso di atti autorizzativi o dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità (es. c.c.i.a.a.), il tributo verrà applicato al possessore, con un abbattimento del 80%.

5. **In caso di certificazione di inagibilità rilasciata da parte dell'ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario con contestuale impegno entro 30 giorni a riclassificare l'immobile nel gruppo catastale di riferimento (F), il tributo non verrà applicato a partire dalla data di certificazione di inagibilità.**

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi **sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria**; è altresì comunque possibile procedere all' 'emissione del ruolo ad uno solo dei comproprietari previa comunicazione scritta da effettuarsi da parte degli interessati prima dell'emissione del ruolo.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo della TARI per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Art. 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. **Non sono soggetti al tributo** i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali ed aree, **compresi quelli destinati a civile abitazione** e le relative pertinenze adibite ad autorimesse, box auto (categoria C6), che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità immediata nel corso dell'anno, QUINDI vuoti, chiusi, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali acqua, energia elettrica, calore, gas e **che risultino classificati nel gruppo catastale di riferimento (F), oppure siano in possesso della certificazione di inagibilità rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale su richiesta del proprietario, con contestuale impegno entro 30 giorni a riclassificare l'immobile nel gruppo catastale di riferimento (F).**

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm;

i) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale;

l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

m) i locali compresi i fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi utilizzato da imprenditori agricoli.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte del Comune.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che se ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche;
- d) le superfici degli insediamenti industriali o artigianali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni che comportano di regola la formazione **di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani**, porzioni rilevabili dalla presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Sono al contrario soggette a tassazione tutte le restanti superfici, anche se facenti parte di un unico locale, come i locali destinati ad ufficio, magazzino, mensa, spogliatoio, servizi in genere, aree di transito, stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti finiti e comunque tutte le superfici non escluse.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 6.

4. Le circostanze di cui ai periodi precedenti comportano l'esclusione dal tributo a condizione che siano:

- indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;
- riscontrabili da idonea documentazione reperibile d'ufficio o fornita, anche su richiesta, dal contribuente, dalla quale si evinca oltretutto che lo smaltimento è avvenuto presso imprese abilitate.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

	Abbattimento superficie (%)
Uffici, agenzie, studi professionali	0
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucch.	0
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0
Attività industriali con capannoni di produzione	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	0
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	70
Bar, caffè, pasticceria	50
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0
Discoteche, night club	0

Art. 9 – Superficie degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, qualora queste siano riferibili alle effettive superfici calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Data la carenza di tali informazioni, ed in attesa di reperire le superfici corrette anche attraverso l'invio di specifici questionari nei confronti dei contribuenti interessati, il comune può considerare quale superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. La metodologia descritta ai commi precedenti può essere seguita fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201. Ai fini dell'attività di accertamento, il

comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può in ogni caso considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo sarà costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.

9. Per le tipologie di attività comprese nel seguente elenco si è considerato all'interno del Piano Finanziario come suscettibili di produrre rifiuti le superfici ottenute applicando alla superficie totale delle attività una percentuale pari al valore indicato:

	<i>Suscettibilità produzione rifiuti (%)</i>
Uffici, agenzie, studi professionali	0
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucch.	0
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0
Attività industriali con capannoni di produzione	0
Attività artigianali di produzione beni specifici	0
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0
Bar, caffè, pasticceria	0
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	0
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0
Discoteche, night club	0

Art. 10 – Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Saranno imputati al Piano finanziario dell'anno successivo:
 - a) i proventi da tariffa che dovessero eccedere i costi preventivati del servizio;
 - b) i maggiori costi conseguenti a eventi imprevedibile e contingenti, non dipendenti dal gestore ed a costi di gestione del servizio superiori a quelli preventivati.
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (c. 653)
7. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 11 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.
3. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi operativi di gestione, i costi comuni e i costi d'uso del capitale sostenuti direttamente dal Comune inerenti le fasi del servizio da esso espletate.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 4, comma 2, DPR 158/1999 e dall'art. 14 comma 17 del DL 201/2011 attraverso l'abbattimento o il rimborso di una percentuale della parte variabile della tariffa. La modalità di ripartizione tra le due categorie è stabilita nel piano finanziario.

Art. 13 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata o accertata. Se la cessazione è presentata in ritardo rispetto al termine indicato nel successivo all'art. 25 (30 giorni), l'utenza viene considerata cessata a partire dal giorno in cui viene presentata la dichiarazione.

Se la dichiarazione di cessazione è omessa, la cessazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione (quindi il tributo è dovuto per l'intero anno).

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione degli elementi stessi.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo all'art. 25 (30 gg) , producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione degli elementi stessi, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto.

Art. 14 – Tariffa e occupanti per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero dei componenti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli componenti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per i casi previsti del presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e sia riferita all'intero anno solare.

5. si assume come numero degli occupanti/componenti quello di 3 unità per:

- le utenze domestiche possedute da soggetti non residenti nel Comune
- per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
- alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

6. Per le abitazioni a disposizione dei residenti si assume come numero degli occupanti lo stesso applicato per l'abitazione principale (stato di famiglia anagrafico).

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 15 – Tariffa e classificazione per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**allegato C**. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate, dal funzionario Responsabile del Tributo, alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima utenza. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente (anche non ricorrentemente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tari in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando ai giorni e ai mq. occupati, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata di un importo percentuale 100%.
3. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni o agevolazioni.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo di presentazione della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, nei termini e con le modalità previste per il versamento dello stesso canone.
6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
8. Per i venditori ambulanti e del mercato settimanale vengono utilizzate come base di calcolo le stesse tariffe deliberate per le utenze non domestiche di cui all'art. 15 del presente regolamento.
9. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni, le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento ad

eccezione di quelle previste per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche ad uso stagionale o non continuativo.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

11. Per l'individuazione della durata delle manifestazioni si fa riferimento alla durata effettiva della stessa, esclusi eventuali periodi necessari per il montaggio/smontaggio e allestimento delle aree. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata.

12. La tariffa non si applica alle occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni effettuate da associazioni, gruppi locali o enti no-profit, senza scopo di lucro.

Art. 18 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Non sono previste riduzioni.

Riduzioni per le utenze non domestiche

2. Categoria "bar, caffè, pasticcerie": riduzione del 50%.

Art. 20 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive - stagionali

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 70 % al gestore dell'Ostello della Gioventù.

Art. 21 – Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo ed alle riduzioni già previste dal presente Regolamento, si applicano le esenzioni e riduzioni sia nella parte fissa che variabile, di seguito indicate:

a. sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o per le seguenti attività:

- locali parrocchiali (spogliatoi oratorio ecc.) ad eccezione della casa canonica;
- chiese
- superfici comunali
- scuola materna

Art. 22 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le agevolazioni non sono cumulabili tra loro. Nel caso siano applicabili più agevolazioni viene presa in considerazione quella più favorevole al contribuente.

Art. 23 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

Obbligo e tempi presentazione della dichiarazione:

1. La dichiarazione deve contenere:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
- d) per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di SEI (6) mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile;
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Nel caso di decesso del contribuente, la tassa viene volturata d'ufficio, salvo diversa disposizione, al capo famiglia del nucleo familiare di appartenenza.
6. Nel caso di emigrazione o trasferimento del nucleo familiare e di accertata cessata occupazione dei locali ed aree, **compresi quelli a destinati a civile abitazione** con relative pertinenze, si provvede a richiedere il tributo al titolare del diritto reale sull'immobile.
7. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza o che ha a disposizione che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
8. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

Contenuto della dichiarazione:

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, **relativa alle utenze non domestiche** deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, nel caso di attivazione da parte dell'Ente la compilazione telematica. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 24 – Poteri del Comune

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 25 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione può essere accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente E IN CASO DI SOMME COMPLESSIVAMENTE INDICATE NEGLI AVVISI, COMPRESSE LE SANZIONI E GLI INTERESSI SUPERIORI A EURO 1.000,00 (duemilacinquecento), può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, accertata dal responsabile del tributo mediante verifica della situazione reddituale e finanziaria, il quale può assumere pareri e informazioni dagli altri uffici comunali e dell'unione e deve acquisire parere di regolarità contabile da parte del servizio finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di SEI rate bimestrali ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 3 rate mensili.

4. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 12.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

6. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 26 – Modalità di versamento e scadenze

1. Il Comune riscuote il tributo TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 aprile per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 ottobre per il saldo annuo.

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 2015 il versamento del tributo sarà effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 luglio e la seconda con scadenza il 16 Novembre con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 luglio.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 – Contenzioso

2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 28 – Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

ALLEGATI:

ALLEGATO A - (capitolo 3 – art. 7) del presente regolamento – Elenco e costi servizi Indivisibili.

ALLEGATO B - (capitolo 4 – art. 2) del presente regolamento - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.

ALLEGATO C - (capitolo 4 – art. 15) del presente regolamento - Categorie di utenze non domestiche.

Elenco e costi servizi Indivisibili	
Personale (parte della spesa)	5.000,00
Acquisto beni di consumo	8.464,00
prestazioni di servizi	3.750,33
Interessi passivi	6.958,94
TOTALE	24.173,27
Illuminazione pubblica e servizi connessi	
Fornitura energia elettrica	14.000,00
Manutenzione ordinaria impianti	4.000,00
TOTALE	18.000,00
Servizi di Protezione Civile	
Acquisti beni di consumo	2.000,00
Prestazioni di servizi	300,00
Assicurazione	-
TOTALE	2.300,00
Servizi Demografici	
Personale	10.000,00
Acquisto beni di consumo	9.500,00
Prestazioni di servizi	-
Trasferimenti	323,33
TOTALE	19.823,33
Servizi Cimiteriali	
Personale	500,00
Acquisto beni di consumo	500,00
Interessi passivi	1.172,30
TOTALE	2.172,30
Verde pubblico	
Personale	500,00
Acquisti beni di consumo	-
Interessi passivi	-
TOTALE	500,00
SPESA COMPLESSIVA SERVIZI INDIVISIBILI	66.968,90
GETTITO STIMATO TASI	51.100,00
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI	76,30%

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 (punto 2) del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

	Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree viene attribuita per analogia la categoria 4 alle seguenti attività:

- magazzino senza vendita diretta al pubblico, come ad esempio quelli utilizzati da rappresentanti o agenti di commercio;
- locali per deposito automezzi (box) per l'attività di autotrasporto e autonoleggio
- locali utilizzati esclusivamente come deposito in cui non vi sia accesso al pubblico e all'interno dei quali non siano svolte lavorazioni. (esempio magazzini per il deposito di materiale edile). Detti locali devono essere gli unici occupati dalla Ditta nel Comune e pertanto non devono essere pertinentziali di altri locali già tassati o tassabili in altre categorie.
- locali tenuti a disposizione e di fatto non utilizzati ma comunque utilizzabili di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento;

Viene attribuita per analogia la categoria 8 alle seguenti attività:

- palestre;
- centri estetici;

Viene attribuita per analogia la categoria 15 alle seguenti attività:

- lavorazioni artigianali di trasformazione di beni per conto terzi;
- pizzerie da asporto;

Viene attribuita per analogia la categoria 21 alle seguenti attività:

- locali utilizzati esclusivamente come sala giochi.

Il Sindaco

Il Segretario